

XV legislatura

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:
"Disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri"
(Atto del Governo n. 77)**

Aprile 2007
n. 35



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Funzioni trasferite</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Strutture trasferite</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Personale</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Risorse finanziarie e strumentali</i>)	9
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	15

Premessa

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 19, lettera *a*) e 22, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che dalla sua attuazione non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si segnala che, nonostante la RT non sia formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, la medesima è stata positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della R.G.S., che ne certifica la neutralità finanziaria.

Articolo 1

(Funzioni trasferite)

Il comma 1 prevede il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 19, lett. a) e 22 lett. a), del decreto n. 181, le funzioni ed i compiti in materia di sport di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in precedenza attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT si limita a ricordare le funzioni ed i compiti in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del d.lgs. n. 300 del 1999, per cui si opera il trasferimento dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al

disposto di cui all'articolo 1 commi 19, lett. a) e 22, lett. a), del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che, nelle more dell'istituzione di un'apposita struttura ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, sono attribuiti alla struttura di missione "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006.

La RT ricorda che nelle more dell'istituzione della predetta struttura di missione presso la P.C.D.M., il predetto D.P.C.M. 4 agosto 2006 ha demandato alla suddetta struttura di missione, fino alla data del 30 settembre 2007, e comunque non oltre la data dell'istituzione della struttura generale indicata nella stessa norma, l'esercizio delle competenze in materia di sport.

Al riguardo, tenuto conto che nella prima fase le funzioni trasferite verranno svolte da un Dipartimento già esistente presso la P.C.D.M., andrebbe confermato che, nelle more della attivazione dei conseguenti atti di organizzazione adottati ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'incorporazione delle competenze trasferite dal MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali) nell'ambito del Dipartimento per le

politiche giovanili e le attività sportive presso la Presidenza del Consiglio, non determini ulteriori oneri di funzionamento, aggiuntivi rispetto alle risorse indicate all'articolo 3.

Articolo 2

(Strutture trasferite)

L'articolo dispone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" il "Servizio I" della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali -Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

La RT attesta che la disposizione opera il passaggio nell'ambito delle strutture individuate del Ministero per i beni e le attività Culturali che sono trasferite alla P.C.D.M. - struttura di missione "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive". Si tratta del Servizio I della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, già operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al regolamento di organizzazione del predetto Dicastero emanato con D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173.

Al riguardo, tenuto conto che la norma opera il mero trasferimento del Servizio I dalla D.G. del MIBAC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nulla da osservare.

Articolo 3

(Personale)

Il comma 1 stabilisce che il personale, anche di qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali assegnato al Servizio di cui all'articolo 2, nonché quello addetto, alla data di entrata in vigore del decreto n. 181, nell'ambito degli uffici strumentali del medesimo Ministero, ad attività riferibili alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico complessivo in godimento, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006.

Il comma 2 prevede che la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata Tabella 1. È corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT si limita a segnalare che il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutto il personale, anche di qualifica dirigenziale, interessa tutto quello assegnato al Servizio indicato

all'articolo 2, nonché di quello addetto, nell'ambito degli uffici strumentali, ad attività riferibili alle funzioni trasferite.

Inoltre, prosegue la RT, lo stesso comma contiene un'esplicita previsione relativamente alla conservazione, per il personale trasferito, del trattamento giuridico ed economico in godimento. In tal senso, segnala che la disposizione si rende necessaria al fine di rispettare il dettato del comma 25-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, che stabilisce, ai fini dell'invarianza finanziaria, che non si dà luogo ad alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto, che si rifletta in maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, al personale trasferito dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006, si continuano ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi del comparto Ministeri, per il personale dei livelli, e dell'Area 1 della Dirigenza, per il personale dirigenziale.

In ogni caso, conclude la RT, la questione della differenziazione dei trattamenti economici del personale interessato potrà essere affrontata nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto di destinazione¹.

Come evidenziato nella successiva tabella 1, il personale complessivamente interessato al trasferimento è quantificato in n. 17 unità (n. 1 dirigente e n. 16 unità appartenenti alle aree funzionali).

¹ Pertanto, fino a tale momento il suddetto personale resta soggetto alla disciplina giuridica ed economica prevista dal contratto collettivo del Comparto Ministeri.

Tabella 1

PERSONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
N.	QUALIFICA	COGNOME	NOME
1	DIRIGENTE	PROTO	Salvatore Antonio
1	C3	CUCINELLA	Giovanni
2	C3	INNAMORATI	Roberta
3	C2	IACOPUCCI	Marzio
4	C2	NARDELLA	Antonietta
5	C2	QUARANTA	Antonella
6	B2	ANZIANO	Patrizia
7	B2	BIGNANI	Giacomo
8	B2	CARTA	Luisa
9	B2	FARA	Teresa
10	B2	MARTELLONI	Sandro
11	B2	SANTILLI	Fabio
12	B2	TINTO	Cristina
13	B1	DI VITO	Anna
14	B1	RAVIGNANI	Claudia
15	B1	RUZZICONI	Meri
16	A1S	CIORBA	Manuela
1	B3	VALERIOTI	VINCENZA RITA
COMANDATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE			

La tabella evidenzia, altresì, la posizione dell'unità di personale attualmente in posizione di comando presso la struttura trasferita, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto.

In merito al comma 3, la RT segnala che ivi si dispone, poi, in ordine al trasferimento dei posti di organico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in numero equivalente a quello delle unità

trasferite, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo, anzitutto, come peraltro ribadito più volte, anche di recente², appare necessario appurare se, anche sulla base dell'esperienza maturata in relazione a pregressi accorpamenti tra amministrazioni³, non sia suscettibile di determinare oneri, perlomeno *medio tempore*, la compresenza di trattamenti economici diversi a parità di qualifica, i quali sono tendenzialmente destinati alla perequazione con quelli eventualmente più elevati riconosciuti nelle medesime amministrazioni⁴. Sul punto occorre dunque un chiarimento, per evitare che le disparità di trattamento siano foriere di ulteriori oneri.

In ogni caso, si osserva inoltre che l'invarianza dei trattamenti economici, pur ipotizzata nei primi esercizi, risulterebbe comunque limitata nel tempo per effetto del fisiologico *turn over* del personale,

² Sul punto si veda la Nota di lettura n. 20 del 2007, pagina 5 e 6.

³ Per i dipendenti già coinvolti in tali accorpamenti (es. dipendenti della ex marina mercantile nel Ministero dei trasporti) tuttora permangono sensibili differenze retributive tra le unità di personale pur avente la medesima qualifica e appartenente allo stesso dicastero, ma proveniente da amministrazioni diverse (ex motorizzazione civile).

⁴ A dimostrazione della natura controversa della legittimità di trattamenti economici differenti all'interno delle amministrazioni (a parità di qualifica) si rammenta che anche l'A.G.O. si è più volte pronunciata nel senso di disporre il riconoscimento del diritto alla perequazione dei trattamenti economici, principali ed accessori, tra personale avente lo stesso livello di inquadramento e appartenente alla medesima amministrazione, sino a pronunciarsi per l'abrogazione dell'articolo 33 del CCNL 1998/2001 "Ministeri" nella parte in cui esso conservava la disparità di trattamento tra dipendenti pari grado della medesima amministrazione. Cfr. *Sentenza del tribunale di Roma 18 dicembre 2001, n. 23202* (causa intentata dai dipendenti dell'ex Ministero della marina mercantile volta ad ottenere la perequazione dell'indennità di amministrazione percepita dai pari grado appartenenti al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture provenienti dalla ex motorizzazione civile). Da ultimo, si segnala inoltre che il problema della perequazione delle indennità tra diverse Amministrazioni, seppure relativamente al solo comparto Ministeri, è stata oggetto anche di impegni contenuti in dichiarazioni congiunte siglate tra Governo e Sindacati in sede di stipula di CCNL nel 12 giugno 2003 (Dichiarazione n. 5 CCNL Ministeri), parte normativa quadriennio 2002/2005, confermata poi dal CCNL, parte economica relativa al biennio 2004/2005 (Dichiarazione n. 1), considerato che, per effetto della precedente riforma dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si è prodotto l'effetto di far confluire personale avente indennità diverse in un'unica amministrazione. A tale unificazione non è tuttavia corrisposta l'omogeneizzazione dei trattamenti economici, che è sinora rimasta differenziata a parità di qualifica, come i relativi ruoli organici.

che imporrà, necessariamente, *medio tempore*, la sostituzione delle unità cessate dal servizio con altre da inquadrare nei normali ruoli organici del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il riconoscimento del relativo più elevato trattamento economico⁵.

Infine, circa la sostenibilità dell'invarianza d'oneri relativamente al trattamento economico degli organici transitati alla P.C.D.M., va segnalato che il rinvio del finanziamento della perequazione dei trattamenti economici alla sede della contrattazione collettiva, come pure riconosciuto dalla RT, non appare idoneo a garantire la neutralità del provvedimento, prefigurandosi in tal modo una modalità di copertura che, a fronte di oneri pur ipotizzabili, pone però rinvio al

⁵ In tal senso, pur considerando la temporanea invarianza dei trattamenti economici per il personale trasferito, deve infatti segnalarsi che il contestuale trasferimento anche delle dotazioni organiche alla Presidenza del Consiglio determina l'inevitabile effetto che, una volta cessato dal servizio il personale ora trasferito dal MIBAC, la relativa sostituzione dovrà avvenire nell'ambito dei profili professionali indicati dalle piante organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il riconoscimento del relativo trattamento economico.

Circa le differenze retributive ad oggi vigenti tra il personale del Ministero dell'economia e delle finanze (ex tesoro) e quello equivalente della P.C.D.M., pur tenendo conto della diversa configurazione dei livelli professionali tra il comparto Ministeri e quello della Presidenza nella corrispondenza delle qualifiche, assumendo il dato di costo medio elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. relativo al 2007, è possibile trarre un differenziale d'oneri complessivo riferito alle n. 18 unità effettivamente trasferite che ammonta a circa 132.000 euro annui, come dal prospetto che segue:

	Unità (A)	Costo unit. Annuo MIBAC (B)	(C) C. un.lordo MIBAC (B) X38,38% (B+38,38%)	(D) C. unit..lordo PCM I.G.O.P	(E) Differenza unitaria (D-C)	(F) Diff.compl. (EXA)
Dirigente II	1	76.239,64	105.500,41	115.000	9.499,59	9.499,59
c3	2	29.682,99	41.075,32	56.108	15.032,68	30.065,36
c2	3	27.910,33	38.622,31	52.951	14.328,69	42.986,06
c1	0	23.790,80	32.921,71	39.462	6.540,29	0,00
b3	1	21.545,33	29.814,43	35.134	5.319,57	5.319,57
b2	7	21.878,99	30.276,15	34.221	3.944,85	27.613,98
b1	3	19.715,56	27.282,39	32.293	5.010,61	15.031,82
A1 S	1	19.298,40	26.705,13	28.339	1.633,87	1.633,87
Totale	18					132.150,25

* N.B. la tavola ha considerato le fasce retributive corrispondenti dei dipendenti della P.C.M. a fronte del Costo medio attualmente sostenuto per il personale del MIBAC, per tutte le componenti fisse (Tabellare, Indennità di amministrazione, 13 mensilità, Indennità integrativa speciale e RIA) e "di posizione" per parte fissa, relativamente alla qualifica dirigenziale. Il tutto, valutato al lordo della componente "contributiva" globale a carico del datore di lavoro individuata nel 38,38%.

Fonte: elaborazione su dati della R.G.S. – I.G.O.P. relativi al costo medio.

momento in cui verranno definiti gli stanziamenti, destinati al rinnovo dei contratti per il comparto della P.C.D.M..

Articolo 4

(Risorse finanziarie e strumentali)

Il comma 1 prevede il passaggio delle risorse finanziarie dal MIBAC alla P.C.D.M. destinate al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di sport, ivi comprese quelle necessarie al funzionamento del Servizio di cui all'articolo 2 e alla corresponsione della retribuzione, fondamentale ed accessoria, del personale trasferito, indicate nelle seguenti Tabelle 2 e 3, che sono trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT afferma che la norma dispone in ordine al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una quota delle risorse finanziarie a decorrere dal 2006 da destinare a funzionamento delle strutture di cui all'articolo 2 e delle corrispondenti risorse strumentali, secondo le modalità concordate dalle amministrazioni medesime. In base alla suddetta disposizione, prosegue la RT, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una quota delle risorse finanziarie, pari complessivamente ad euro 2.691.488,69 di parte corrente e ad euro 146.996.980,44 di conto capitale al netto delle somme già utilizzate, stanziata a decorrere dall'anno 2006 nei centri di

responsabilità 1 e 14 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ai fini della suddetta quantificazione si è applicato, quale criterio di massima per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la percentuale tra il personale complessivamente in servizio presso i richiamati centri di responsabilità del Ministero per i beni e le attività culturali e le 18 unità dislocate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri medesima ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 19, lett. a) e 22, lett. a) del decreto-legge n. 181 del 2006, secondo l'articolazione per capitoli indicata analiticamente nelle tabelle 2 e 3 seguenti.

Tabella 2

RISORSE FINANZIARIE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTI DA TRASFERIRE CDR.12 – SPETTACOLI DAL VIVO
Spese correnti		
PERSONALE		
2467	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ecc.	449.656,57
2473	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	134.357,39
2474	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	38.220,80
2475	Quota del Fondo Unico di Amministrazione da utilizzare per l'erogazione degli incentivi al personale ecc	28.800,00
TOTALE		651.034,76
FUNZIONAMENTO		
2469	Spese per missioni all'interno all'estero e per trasferimenti	1.962,47
2470	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale	11.329,93
2478	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	411,06
2548	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa concorrere per il funzionamento degli uffici ecc.	925,15
2549	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria dei locali.	11.983,16
2550	Fitto di locali e oneri accessori	59.573,61
2551	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	31.769,13
2552	Spese postali e telegrafiche	937,63
2554	Funzionamento e manutenzione della biblioteca, acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni ecc	209,51
2555	Acquisto manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	558,58
2558	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione	350,58
2581	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema	743,12
TOTALE		120.753,93
ATTIVITÀ SPORTIVE		

2617	Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico - ex Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili	500.000,00
2620	Contributo annuale per la promozione della lotta al doping alla Fondazione Internazionale "Agenzia M Antidoping"	597.000,00
2671	Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato "Giulio Onesti"	822.700,00
TOTALE		1.919.700,00
TOTALE GENERALE		2.691.488,69
Spese in conto capitale		
FUNZIONAMENTO		
8208	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato, nonché spese per gli studi di f e per i lavori di ricerca	1.867,90
8238	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	2.552,54
TOTALE		4.420,44
ATTIVITÀ* SPORTIVE		
8199	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti realizzazione degli interventi destinati a ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio, a soddisfare le esigenze dei campionati delle d	100.511.439,00
8201	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni per la realizzazione de tecnologici, specificatamente connessi agli interventi relativi agli incontri del campionato mondiale di calcio.	2.065.828,00
8204	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti realizzazione degli interventi destinati a ospitare gli incontri del campionato di calcio e soddisfare le esigenze campionati delle diverse dis	44.415.293,00
TOTALE		146.992.560,00
TOTALE GENERALE		146.996.980,44

Tabella 3

RISORSE FINANZIARIE DEL PERSONALE DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI											
LIVELLO	Stipendio	Inden. Integ.va speciale	Inden. di amm.ne Beni Culturali	Inden. di amm.ne ex turismo e spettacolo	13[^] mensilità	RIA media	N° risorse	Totale annuo	Oneri sociali 29,88%	IRAP 8,50%	IMPORTO
								cap. 2467	cap. 2473	CAP 2474	Complessivo
A1 Super	9.063,24	6.235,76	1.378,68	-	1.230,72	1.300,00	1	19.208,40	5.739,47	1.632,71	26.580,58
IV-B1	9.319,08	6.277,62	1.519,80	-	1.299,73	1.300,00	3	59.148,69	17.673,63	5.027,64	81.849,96
V-B2**	10.085,04	6.317,84	1.663,32	2.989,56	1.366,91	1.500,00	7	153.162,97	45.765,10	13.018,85	211.946,92
VIII-C2**	14.307,48	6.545,24	2.404,92	3.777,36	1.737,73	2.000,00	3	83.730,99	25.018,82	7.117,13	115.866,94
IX.C3	16.266,24	6.641,42	2.766,36	-	1.908,97	2.000,00	1	29.582,99	8.839,40	2.514,55	40.936,94
Dirigente II Fascia							1	75.239,54	22.481,57	6.395,36	104.116,48
Totali per capitolo di spesa								420.073,68	125.517,99	35.706,25	581.297,82
IX.C3*	16.266,24	6.641,42	2.766,36		1.908,97	2.000,00	1	29.582,99	8.839,40	2.514,55	40.936,94

* unità proveniente da Gabinetto Ministro

** n. 2 unità C2 e n. .5 unità B2 con indennità di amministrazione dell'ex-dipartimento turismo e spettacolo

Al riguardo, andrebbero richieste delucidazioni aggiuntive in ordine ai parametri di riferimento adottati ai fini dell'individuazione degli stanziamenti coinvolti, con l'aggiunta dell'evidenza dell'attuale ripartizione del personale in servizio presso il MIBAC nei due centri di responsabilità (1 e 14) coinvolti nel passaggio.

Inoltre, andrebbero richiesti ulteriori elementi circa i criteri posti a monte dell'individuazione dell'ammontare dei trasferimenti di risorse indicati in RT per il triennio dal 2007-2009, specificandone più dettagliatamente i parametri e i criteri di calcolo, nonché, in particolare, rassicurazioni circa l'effettiva adeguatezza degli stanziamenti del MIBAC per il 2007 coinvolti nei previsti trasferimenti di risorse alla P.C.D.M. per tale anno.

Al comma 2, si dispone il passaggio delle risorse strumentali utilizzate dal Servizio di cui all'articolo 2, a sua volta trasferito dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità concordate dalle amministrazioni interessate.

La RT non si sofferma sulla disposizione.

Al riguardo, come indicato dalla relazione illustrativa, tenuto conto che la norma condiziona la decorrenza del passaggio delle risorse strumentali del "Servizio I" della D.G. dello sport del MIBAC, già a partire dal 1 gennaio 2007, andrebbero chiarite le modalità di stipula degli accordi indicati dalla norma per il passaggio delle risorse strumentali tra quest'ultimo e la P.C.D.M., al fine di appurare

l'effettiva praticabilità del trasferimento senza pregiudizio per le funzioni che rimangono in capo al MIBAC.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 prevede che per il personale non dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali, trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti delle procedure di passaggio all'interno delle aree, eventualmente in corso di definizione presso il medesimo Ministero, ai fini dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

Al comma 2 è stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure. Con successivi provvedimenti, per consentire gli eventuali inquadramenti del personale, sono trasferite le relative risorse finanziarie e i relativi posti di organico, procedendo alla revisione di quelli già trasferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente decreto.

Il comma 3 prevede che, per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione della disposizione di cui al precedente comma, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-*bis* dell'articolo 1 del decreto n. 181 del 2006, non può comunque essere superiore a quello previsto per il personale trasferito

presso le strutture di cui all'articolo 2 del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

La RT riferisce che la norma indicata al comma 1 salvaguarda le aspirazioni di carriera del personale trasferito per quanto riguarda le procedure di passaggio all'interno delle aree eventualmente in corso di definizione ai fini dell'inquadramento nella posizione economica superiore. Pertanto, il relativo costo è indicato pari, per ciascun dipendente inquadrato, alla differenza tra il trattamento economico attualmente in godimento e quello relativo alla superiore posizione economica eventualmente acquisita. In ogni caso, prosegue la RT, gli oneri gravano interamente sul fondo unico di amministrazione.

In ordine al comma 2, la RT afferma che la norma dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento nella posizione economica superiore dei dipendenti che abbiano partecipato alle procedure di riqualificazione. A tal fine viene previsto il trasferimento dei posti di organico e delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo altresì ad una revisione del contingente di organico già trasferito ai sensi dell'art. 3.

Circa il comma 3, onde garantire l'invarianza della spesa, la RT precisa che il trattamento economico spettante al personale che accede ad una superiore posizione economica non possa eccedere quello di cui gode il personale di pari livello trasferito ai sensi del comma 1.

Al riguardo, premesso che il finanziamento delle progressioni interne previste dal CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri avviene

con oneri a carico del Fondo unico (FUA) e che, a tal fine, il successivo articolo 8, comma 1, prevede, espressamente, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio di quota parte delle relative risorse stanziare annualmente, andrebbe anzitutto chiarita la compatibilità del detto dispositivo con l'obiettivo di assicurare, comunque, l'invarianza d'oneri anche *medio tempore*.

In proposito, con specifico riferimento all'eventuale successivo inquadramento di personale nelle posizioni economiche superiori acquisite all'esito delle procedure indette dal MIBAC nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre infatti segnalare che, analogamente a quanto già rilevato in casi analoghi⁶, sembrerebbe necessario fornire rassicurazioni circa la piena compatibilità tra le dotazioni organiche di "diritto" oggetto del trasferimento e le eventuali progressioni verticali ad oggi prevedibili; dovendosi, prevedibilmente, comunque assicurare il soddisfacimento del diritto all'inquadramento nella nuova posizione degli eventuali vincitori delle prove concorsuali indette per le progressioni "orizzontali" dal MIBAC.

Il chiarimento appare necessario dal momento che la norma non indica, espressamente, il limite massimo delle posizioni "in organico e disponibili" presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui gli effetti delle progressioni, ai fini dell'inquadramento nella posizione economica superiore, andranno comunque assicurati agli interessati.

A tal fine, è il caso di segnalare che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone l'espresso divieto di

⁶ Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007.

determinazione, anche in via temporanea, di situazioni di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche indicate dalle piante organiche.

Il comma 4 stabilisce che, con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative di cui all'articolo 2 del presente decreto, le quote delle risorse certe del fondo unico di amministrazione e dei fondi Dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi. Il comma 5 prevede che, al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 25-*bis* del decreto n. 181 del 2006, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

La RT riferisce che il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, dovrà individuare e trasferire alla Presidenza del Consiglio le quote delle risorse certe del fondo unico di amministrazione e dei fondi del personale dirigenziale per l'anno 2006 di competenza delle strutture trasferite; con lo stesso decreto si provvede e a trasferire, pro quota, per l'anno 2007 la parte delle risorse variabili inerenti i suddetti fondi. Il rinvio dell'individuazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza ad un successivo

provvedimento, prosegue la RT, è motivato dall'esigenza di attendere l'esito della contrattazione integrativa intesa, alla definizione delle risorse disponibili per l'anno 2006 e per l'anno 2007. Con riferimento al comma 5, la RT si limita ad affermare ivi si dispone che, ai fini del rispetto del principio dell'invarianza della spesa e del mantenimento dei livelli retributivi in godimento, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Al riguardo, per le osservazioni generali, si fa rinvio alle osservazioni formulate all'articolo 5, commi 1 e 2.

Al comma 6 si prevede che l'unità di personale non dirigenziale appartenente al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando presso la struttura trasferita di cui all'articolo 2 del presente decreto, è aggiuntiva rispetto al contingente di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

La RT si limita ad affermare che, analogamente a quanto disposto in altri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181, l'unità di personale in posizione di comando presso la struttura trasferita sia da considerare aggiuntiva rispetto al contingente di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Al riguardo, tenuto conto che il trasferimento di un'unità in posizione di comando prefigura la disponibilità solo in via temporanea, per la P.C.D.M., della unità lavorativa, in quanto da non considerare in organico del MIBAC transitato alla stessa P.C.D.M., andrebbe considerato che la medesima posizione al termine del periodo di comando, andrà necessariamente occupata da nuove risorse umane, per cui si confermano le osservazioni formulate all'articolo 3, in merito all'incremento *medio tempore* del costo per il personale delle strutture trasferite.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it